



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 06/2024

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PERCEPIRE LA PENSIONE DI VECCHIAIA. DIPENDENTE SIG. GIORGIO DEMICHELI.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

<p>N. 06</p> <p>Data 19/02/2024</p>	<p>OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PERCEPIRE LA PENSIONE DI VECCHIAIA. DIPENDENTE SIG. GIORGIO DEMICHELII.</p>
-------------------------------------	--

VISTA la domanda di collocamento a riposto presentata dal Sig. Giorgio Demicheli, nato ad Alessandria il giorno 11/06/1957, residente in Comune di Frugarolo, Via Papa Giovanni XIII, n. 25, in servizio presso il Comune di Frugarolo dal 01.10.1997, con diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 01.07.2024;

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che: *"L'articolo 24,*

comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."

RILEVATO CHE, come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Come anche riportato nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro *pro tempore* per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al paragrafo 2.3.1, in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge: *"Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita)."*

RILEVATO altresì che, la disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico è contenuta nell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il comma 6 disciplina i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione) sono raggiunti. Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato l'accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si

consegue, a prescindere dall'età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre 2026. Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi.

DATO ATTO CHE, in relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l'accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione.

RILEVATO CHE, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:

- se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l'amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
- se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
- **infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.**

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e precisato, di accogliere l'istanza di collocamento a riposo nei termini richiesti e, conseguentemente, riconoscere al dipendente il diritto di cessare dall'impiego in data 30.06.2024, e dal giorno successivo, ovvero il 01.07.2024, il diritto a percepire un trattamento pensionistico di vecchiaia, posto a carico dell'INPS - Gestione ex INPDAP calcolato in rapporto all'anzianità contributiva raggiunta;

VISTE le disposizioni legislative in materia di previdenza e quiescenza;

VISTI altresì:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000;
- le Circolari INPS in materia pensionistica;
- Lo Statuto Comunale di Frugarolo;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi
- Tutto ciò premesso;

UDITA la discussione in seno alla Giunta Comunale;

DOPO ulteriori approfondimenti;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio personale ;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- a. Di dare atto che il dipendente in servizio Sig. Giorgio Demicheli, nato ad Alessandria il giorno 11/06/1957, CF: DMCGRG57H11A182R, residente in Comune di Frugarolo, Via Papa Giovanni XIII, n. 25, in servizio presso il Comune di Frugarolo dal 01.10.1997, maturerà i requisiti del diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 67 anni di età, con diritto di essere collocato a riposo il giorno 01.07.2024, ultimo giorno di lavoro il 29-06-2024 considerando che il 30.06 sarà una domenica, e diritto a essere collocato in pensione nella citata data del 01.07.2024;
- b. Di dare atto che il medesimo dipendente sarà collocato a riposo in data 01-07-2024, come citato al punto n. 1, con diritto a percepire un trattamento pensionistico di anzianità, calcolato sugli anni di contributivi maturati, posto a carico dell'INPS - Gestione ex INPDAP;
- c. Di disporre la trasmissione degli elaborati telematici relativi alla pratica di pensione in argomento all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici per i provvedimenti di competenza;
- d. Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato;
- e. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del D.LGS 267/2000 e ss.mm.ii. -
- f. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di FRUGAROLO per gg. 15 naturali, successivi e continui.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 06/2024
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PERCEPIRE LA
PENSIONE DI VECCHIAIA. DIPENDENTE SIG. GIORGIO DEMICHELI.**

=====

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frugarolo, lì 19.02.2024

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 06.03.2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21.03.2024 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 06.03.2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

☐ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
